

PREMESSO CHE

- i Comuni e le Unioni dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cremona (Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Cassalmorano, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Sorresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Unione Lombarda dei Comuni di Corte de' Frati e Olmeneta, Vescovato e Volongo) hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese, detta anche Azienda Sociale del Cremonese, approvandone il relativo statuto;
- ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - ✓ la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremonese, esercitando la funzione di Ente capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni aderenti cremonese;
 - ✓ la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - ✓ la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - ✓ la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
 - ✓ l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Cremona ha approvato, nella seduta del 29 aprile 2015 il Piano di Zona 2015 - 2017 e l'accordo di programma, quale strumento attuativo del Piano di Zona medesimo;
 - ✓ l'art. 12 dell'accordo di programma individua l'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese, quale Ente strumentale dei Comuni, attraverso la propria struttura organizzativa, per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 2015 - 2017;
 - ✓ il citato articolo 12 dell'accordo di programma stabilisce che l'Azienda Sociale del Cremonese assume in capo a sé le seguenti attività:
 - gestione dei servizi delegati da parte dei Comuni, tramite le risorse pro quota capitaria assegnata in base alle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci;
 - gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni, tramite contratti di servizio sottoscritti da ogni singolo Ente;
 - gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse;
 - coordinamento e integrazione dei servizi sociali professionali territoriali;
 - gestione delle quote del Fondo Nazionale Politiche sociali, del Fondo Sociale Regionale e di altri fondi specifici assegnati per previsioni normative all'Ambito, in base ai Piani Operativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci;
 - organizzazione e gestione del sistema di conoscenza del welfare territoriale, tramite processi di gestione informativa e monitoraggio;
 - gestione dei processi di accreditamento delle unità di offerta sociale, secondo le normative previste da Regione Lombardia e gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci;
 - supporto specialistico ai servizi sociali professionali dei Comuni del distretto;
 - elaborazione di istanze e proposte in merito allo sviluppo e innovazione dei servizi, da sottoporre al Comitato Esecutivo dei Sindaci e all'Ufficio di Piano;
 - organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali;

- supporto tecnico, di concerto con il Comune di Cremona, agli organismi previsti dall'Accordo di Programma per la programmazione del sistema integrato dei servizi;
- titolarità dei rapporti finanziari rispetto alle risorse trasferite nell'ambito della programmazione sociale distrettuale.

- i Comuni Soci hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda e i Comuni medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno del mese di dell'anno in Cremona

TRA

il Comune di _____ con sede legale a _____ in _____, codice fiscale _____, partita I.V.A., di seguito indicato come il "Comune", nella persona di - nato a, il, e domiciliato per la funzione presso il Comune, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

e

l'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese, con sede legale a Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 42 e sede operativa a Cremona - Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a - , codice fiscale 93049520195 e partita I.V.A. 01466360193, di seguito indicata come "Azienda", rappresentata dal Sig. Ettore Vittorio Uccellini, nato a Stagno Lombardo (CR) il 31.01.1953, e domiciliato per la funzione presso l'Azienda, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda a ciò autorizzato per disposizione statutaria (art. 25 dello Statuto)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Principi generali

- 1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
- 2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget triennale ed annuale e bilancio di esercizio) e del Piano programma.
- 3) Entro il termine della programmazione triennale, l'Azienda, predispone la Carta dei Servizi, compatibilmente con le risorse assegnate.

Articolo 2 – Il Piano programma

- 1) Il piano programma è lo strumento per la definizione degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, con la definizione delle modalità e delle tempistiche attuative, e la definizione dei costi e delle risorse di finanziamento.
- 2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
 - b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione;
 - c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
 - d) costituire un presupposto per il controllo strategico da parte dei Comuni Soci.

Articolo 3 – Budget annuale

- 1) Il budget annuale è lo strumento a supporto della relazione tra consiglio di amministrazione e Direttore Generale per la definizione degli obiettivi e delle relative risorse ed è ricavabile dal Piano Operativo.
- 2) Il budget risulta, inoltre, propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità tecnica degli obiettivi programmati;
 - b) guidare la gestione per il raggiungimento di detti obiettivi;
 - c) responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Articolo 4 – Rendicontazione dei servizi erogati

- 1) La rendicontazione dei servizi erogati e degli interventi attuati dovranno avere quale contenuto minimo informazioni relative a:
 - a. Risultati dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza;
 - b. Segmenti di utenti;
 - c. Eventuali proventi e costi dei servizi;
 - d. Situazione dei bisogni in rapporto ai servizi resi.

Articolo 5 – Aree di intervento

- 1) L'Azienda attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto degli Enti Soci i seguenti servizi:
 - a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremonese, gestendo, secondo gli indirizzi del Piano di Zona, il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), il Fondo Sociale Regionale (FSR), i finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni aderenti cremonese.
 - b) la gestione delle attività relative al Servizio di Inserimento Lavorativo per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona;
 - c) la gestione delle attività relative al Servizio di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, con l'eccezione del Comune di Cremona;
 - d) la gestione delle attività relative allo sportello per la lista di attesa in R.S.A. e per i ricoveri di sollievo per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona;
 - e) la gestione delle attività relative all'autorizzazione, sospensione e revoca, accreditamento e relativo controllo delle unità di offerta sociale per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona;
 - f) la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - g) la gestione d'ulteriori attività e servizi in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - h) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

Articolo 6 – Principi per l'affidamento dei servizi erogati

- 1) Sulla base del presente contratto, l'Ente affidante identifica nell'Azienda il soggetto strumentale preposto alla gestione dei servizi ricompresi negli ambiti di intervento e nelle aree di cui all'articolo 5.
- 2) L'ente affidante potrà, comunque, motivatamente gestire in economia o avvalersi di altri soggetti gestori per servizi di cui al punto precedente, tranne che per i servizi per i quali sia consolidata una gestione associata.

Articolo 7 – Procedure di affidamento

- 1) L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà le aree di intervento sopra descritte, sia con riferimento ad ambiti già esistenti, sia con riferimento a nuovi ambiti da istituire. Allo scopo, l'Azienda potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 – Durata del contratto

- 1) Il presente contratto mantiene la sua efficacia a tutto il 31 dicembre 2017 e non è tacitamente rinnovabile alla sua scadenza.

Articolo 9 – Elementi costitutivi dei servizi affidati

- 1) L'Azienda – in ciascun esercizio – negozierà con gli enti consorziati:
 - a) il contenuto dei servizi erogati in termini di prestazioni rese;
 - b) gli eventuali livelli di compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi.

Articolo 10 – Risorse strumentali

- 1) Gli eventuali beni immobili connessi ai servizi affidati vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi, come disciplinato dal provvedimento amministrativo in corso di approvazione tra le parti.
- 2) I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc, vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi.

Articolo 11 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda

- 1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:
 - a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
 - b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.
- 2) A tale fine l'Azienda si impegna a corredare la nota integrativa di propri indicatori atti al monitoraggio dell'economicità della gestione ed, in particolare, al controllo della redditività, della liquidità e della solidità patrimoniale.
- 3) Eventuali costi sociali accollati all'azienda dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte degli Enti affidanti. L'Azienda non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.

Articolo 12 – Obblighi in materia di servizi erogati

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel Piano programma Piano di Zona 2015 – 2017 e dei piani operativi e degli obiettivi del budget annuale.
- 2) In tale ambito, l'Azienda fornirà tutti gli elementi utili alla conoscenza dei servizi, come richiesti dai Comuni.

Articolo 13 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane

- 1) L'Azienda si impegna:
 - a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - b) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 14 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

- 1) L'Azienda si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei beni immobili affidati dagli Enti.
- 2) La manutenzione straordinaria dei beni immobili rimane in capo agli Enti affidanti, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 15 – Obblighi di carattere generale

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
 - a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
 - b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
 - c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

- 1) È fatto divieto all'Azienda di cedere parzialmente o totalmente a terzi i servizi oggetto del presente contratto senza la preventiva approvazione degli Enti Soci, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge.

Articolo 17 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

- 1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
- 2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Soci nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
- 3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Soci, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti Soci o da enti proprietari.

Articolo 18 - Diffide

- 1) Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
- 2) La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
- 3) Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

- 1) Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :
 - a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;
 - b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
 - c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.

Articolo 20 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
 - a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;
 - b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
 - c) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

Articolo 21 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione

- 1) I costi di gestione dell'azienda saranno finanziati mediante:
 - a) una contribuzione annuale, se deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - b) la contribuzione diretta ai servizi resi all'ente;
 - c) i contributi erogati da altri enti pubblici,
 - d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.
- 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico dell'ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- 3) La contribuzione dell'utenza ai costi dei servizi affidati è approvata dall'Ente affidante e riscossa dall'Azienda.

Articolo 22 - Controversie

- 1) Ogni controversia tra il Comune e l'Azienda, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Cremona.

Articolo 23 - Registrazione del contratto e spese relative

- 1) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- 2) Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

Articolo 24 - Rinvio alla normativa vigente

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

➤ **per il Comune di** _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

(_____) _____

➤ **per l'Azienda Sociale del Cremonese**

Il Direttore Generale

(Ettore Vittorio Uccellini) _____